



Corte III
C-1895/2020

Sentenza dell'8 aprile 2021

Composizione

Giudice Michela Bürki Moreni, statuyente quale Giudice unica
cancelliere Luca Rossi.

Parti

A. _____,
ricorrente,

contro

**Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,**
autorità inferiore.

Oggetto

assicurazione invalidità, versamento della rendita completa
per figli maggiorenni a terzi (decisione dell' 11 marzo 2020).

Fatti:**A.****A.a**

A.a.a Mediante decisione del 13 giugno 2018 l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (in seguito UAIE) ha riconosciuto a A._____, cittadino svizzero, nato il (...) 1966, residente all'estero al momento dell'avvio della presente procedura, il diritto a $\frac{3}{4}$ di rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità, con grado AI del 60% a decorrere dal 1° aprile 2017 (doc. 35 dell'incarto dell'UAIE).

A.a.b Con ulteriori tre decisioni del 13 giugno 2018 (doc. 36, 37, 38) l'autorità inferiore ha altresì attribuito al richiedente, sempre dal 1° aprile 2017, il diritto a una rendita completa per i figli B._____ (... 1995), C._____ (... 1998), D._____ (... 2000), E._____ (... 2001), F._____ (... 2004) e G._____ (... 2006), disponendone tuttavia il versamento alla madre, H._____, ex coniuge dell'assicurato, alla quale, con sentenza di divorzio del 15 aprile 2010, era stata attribuita l'autorità parentale e la custodia dei figli comuni.

A.b

A.b.a Il pagamento delle rendite arretrate, maturate tra il 1° aprile 2017 e il 30 giugno 2018 (doc. 40, 41), pari a fr. 40'239.- (importo comprensivo di rendita principale e complete), era stato sospeso in attesa del conteggio definitivo delle pretese l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento di Bellinzona (in seguito USSI) e del Comune di I._____. Tali enti, prima del riconoscimento del diritto alla rendita, avevano infatti anticipato il versamento dei contributi alimentari per i figli dovuto da A._____ (doc. 35-38).

A.b.b La decisione del 24 gennaio 2019, con cui l'UAIE ha ordinato la ripartizione delle prestazioni arretrate (doc. 74), è stata impugnata da A._____ e riformata da questo Tribunale con sentenza C-948/2019 dell'11 giugno 2020, passata in giudicato, che ha disposto una nuova chiave di riparto delle rendite arretrate.

B.

B.a Nel frattempo, nel mese di novembre 2019, l'autorità inferiore ha avviato l'usuale procedura di verifica del diritto alla rendita (doc. 183), rammentando le condizioni per poter continuare ad ottenere il versamento della rendita per figli complementare a quella del padre, segnatamente la continuazione degli studi o di una formazione professionale oltre la maggiore età (doc. 189). In attesa di chiarire la fattispecie il versamento delle rendite per figli è stato sospeso (doc. 183, 188).

B.b Una parte dei documenti richiesti sono stati trasmessi da H. _____ con scritto del 22 gennaio 2020 (doc. 187). Per il figlio D. _____, quest'ultima ha trasmesso il 1° marzo 2020 il contratto di tirocinio, avente effetto dal 1° settembre 2019, come silvicoltore presso J. _____ SA (doc. 190 pp. 2-3).

B.c Con decisione dell'11 marzo 2020 l'UAIE ha protrato, a decorrere dal 1° settembre 2019, il diritto a una rendita completa ordinaria per figlio vincolata alla rendita del padre in favore di D. _____, disponendo il versamento a H. _____ (doc. 194).

C.**C.a**

C.a.a Con scritto del 2 aprile 2020 (prodotto nell'ambito della precedente procedura pendente dinnanzi a codesto Tribunale [inc. C-948/2019]), A. _____ ha contestato la suddetta decisione, opponendosi al versamento della rendita completa per il figlio D. _____ – divenuto ormai maggiorenne – a H. _____ o ad altre persone terze non aventi diritto (doc. TAF 1).

C.a.b Interpretando lo scritto del 2 aprile 2020 quale ricorso contro la decisione dell'11 marzo 2020 la giudice dell'istruzione ha informato le parti della sospensione della procedura in ragione della situazione sanitaria allora vigente (doc. TAF 2).

C.b

C.b.a Dal canto suo, D. _____, con scritto del 17 aprile 2020 (data della ricezione [doc. 199]), ha presentato dinnanzi all'autorità inferiore formale

domanda tendente al versamento della rendita per figli a lui destinata, essendo maggiorenne, vivendo da solo dal 2018, e non godendo di nessun aiuto economico da parte dei genitori.

C.b.b Con progetto di decisione del 27 aprile 2020 l'UAIE ha accolto la richiesta di D. _____ a decorrere dal mese dal 1° maggio 2020, concedendo alla madre la facoltà di esporre entro 30 giorni eventuali osservazioni (doc. 201). Con decisione dell'11 giugno 2020, passata in giudicato, l'UAIE ha quindi confermato il progetto di decisione e comunicato a H. _____ che dal 1° maggio 2020 non avrebbe più percepito la rendita complementare per il figlio (doc. 207).

C.c Nel frattempo, il 30 aprile 2020, la giudice dell'istruzione ha invitato l'UAIE a inoltrare la risposta al ricorso (doc. TAF 3) ed ha chiamato in causa H. _____ e D. _____, invitandoli ad eventualmente prendere posizione (cfr. doc. TAF 4, 5).

C.d Con scritto del 15 maggio 2020, ribadendo gli argomenti già sollevati dinnanzi all'autorità inferiore (consid. C.b), D. _____ ha chiesto il versamento della rendita completa (doc. TAF 8).

C.e Con presa di posizione del 28 maggio 2020, anticipata a mezzo di e-mail (doc. TAF 10), poi trasmessa in formato cartaceo (doc. TAF 12), H. _____ ha precisato di essere d'accordo con il versamento diretto nelle mani del figlio D. _____ delle rendite complementari a lui spettanti.

C.f Con risposta del 23 giugno 2020 l'UAIE ha proposto il parziale accoglimento del ricorso e la modifica della decisione impugnata nel senso che la rendita completa per figlio sia versata direttamente a D. _____, per il periodo compreso fra il 1° settembre 2019 e il 30 aprile 2020 (doc. TAF 13).

C.g Con osservazioni del 24 agosto 2020 il ricorrente ha indicato di essere favorevole alla proposta dell'UAIE di versare tali rendite direttamente a D. _____ (doc. TAF 17).

Diritto:

1.

1.1 Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge sul Tribunale amministrativo federale (LTAF; RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù

dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere impugnate innanzi a questo Tribunale conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale su l'assicurazione per l'invalidità (LAI; RS 831.20). Di conseguenza questo Tribunale è competente a giudicare il presente ricorso.

1.2 In virtù dell'art. 3 lett. d^{bis} PA, a cui rinvia l'art. 37 LTAF, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1). In conformità con l'art. 2 LPGA, le disposizioni della presente legge sono applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Giusta l'art. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26^{bis} e 28-70), sempre che la LAI non preveda espressamente una deroga.

1.3 Secondo l'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste condizioni sono adempite nel caso di specie.

2.

Nell'ambito delle assicurazioni sociali, la procedura è retta dal principio inquisitorio (art. 43 cpv. 1 LPGA). Il Tribunale amministrativo federale applica il diritto d'ufficio, senza essere vincolato dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata. In altri termini, il ricorso potrebbe essere accolto per ragioni diverse da quelle addotte dal ricorrente o respinto in virtù d'argomenti che la decisione impugnata non ha preso in considerazione (DTF 134 III 102 consid. 1.1; 133 V 515 consid. 1.3; DTAF 2013/46 consid. 3.2). Il Tribunale accerta i fatti determinanti per la soluzione della controversia, assume le prove necessarie e le valuta liberamente (art. 12 PA; DTF 136 V 376 consid. 4.1.1). Sempre che la legge non disponga diversamente, il Tribunale statuisce secondo il grado di prova della verosimiglianza preponderante. Deve ritenere un fatto provato, soltanto quando è convinto della sua esistenza (DTF 138 V 218 consid. 6). Le parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti (art. 13 PA) e a motivare il ricorso (art. 52 PA). L'autorità di ricorso si limita, di principio, ad esaminare le censure sollevate, mentre le questioni di diritto non invocate

dalle parti solo nella misura in cui gli argomenti delle parti o l'esame dell'incarto ne diano sufficiente motivo (DTF 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c).

3.

3.1 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24 consid. 4.3 e 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti nonché 129 V 1 consid. 1.2). In concreto, essendo contestato il versamento delle rendite per il figlio D. _____ tra il 1° settembre 2019 al 30 aprile 2020, si applicano di principio le disposizioni della 6^a revisione della LAI entrate in vigore il 1° gennaio 2012 e le successive modifiche entrate in vigore fino alla data della decisione impugnata.

3.2 Giova altresì rilevare che il potere cognitivo di questo Tribunale è delimitato dalla data della decisione impugnata, in concreto il 11 marzo 2020. Il giudice delle assicurazioni sociali esamina infatti la decisione impugnata sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1; 130 V 445 consid. 1.2). Tiene tuttavia conto dei fatti verificatisi dopo tale data quando essi possano imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2; 121 V 362 consid. 1b), in altri termini se gli stessi sono strettamente connessi all'oggetto litigioso e se sono suscettibili di influire sull'apprezzamento del giudice al momento in cui detta decisione litigiosa è stata resa (sentenze del TF 8C_278/2011 del 26 luglio 2011 consid. 5.5 nonché 9C_116/2010 del 20 aprile 2010 consid. 3.2.2; DTF 118 V 200 consid. 3a in fine).

4.

4.1 Con ricorso del 3 aprile 2020 A. _____ ha contestato la decisione dell'UAIE dell'11 marzo 2020 e meglio il versamento, dal 1° settembre 2019, a H. _____ della rendita completa per figli vincolata alla sua rendita di invalidità, erogata a favore del figlio D. _____.

4.2 L'oggetto del contendere è tuttavia limitato al versamento delle rendite relative al periodo compreso tra il 1° settembre 2019 e il 30 aprile 2020, dal momento che l'autorità inferiore ha accolto – con decisione dell'11 giugno 2020, passata in giudicato (doc. 207) – la richiesta di D. _____ tendente

al versamento diretto della rendita completa a lui spettante con effetto dal 1° maggio 2020 (cfr. consid. C.b).

5.

5.1 Secondo l'art. 35 cpv. 1 LAI le persone legittimate alla rendita d'invalidità hanno diritto a una rendita completa per ogni figlio che, qualora esse fossero morte, avrebbe diritto a una rendita per orfani dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti. La prestazione permette in particolare al genitore che percepisce una rendita d'invalidità di far fronte al suo obbligo di mantenimento (DTF 134 V 15 consid. 2.3.3).

Il cpv. 4 di questa disposizione precisa che la rendita completa è versata come la rendita cui è connessa. Sono salve le disposizioni per un impiego appropriato della rendita (art. 20 LPGA, si tratta del versamento a terzi o a un'autorità che abbiano un obbligo legale o morale di assistenza nei riguardi del beneficiario o che lo assistano permanentemente) e le disposizioni contrarie del giudice civile. In deroga all'art. 20 LPGA, il Consiglio federale può disciplinare il pagamento in casi speciali, segnatamente per i figli di coppie separate o divorziate.

5.2

5.2.1 L'art. 71^{ter} dell'ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS, RS 831.101, versione in vigore dal 1° gennaio 2011), applicabile per il rinvio dell'art. 82 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI, RS 831.201), prevede in particolare che se i genitori non sono o non sono più sposati o se vivono separati la rendita per i figli è versata su domanda al genitore che non ha diritto alla rendita principale, sempre che sia titolare dell'autorità parentale sul figlio e viva con quest'ultimo. Sono salve disposizioni diverse imposte dal giudice civile o all'autorità tutoria (cpv. 1).

5.2.2 Anche il pagamento retroattivo delle rendite per figli può essere di regola effettuato alle stesse condizioni al genitore non beneficiario di una rendita (art. 71^{ter} cpv. 2; cfr. anche Direttive sulle rendite [DR] dell'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità N. 10014).

5.2.3 Sulla scorta delle citate disposizioni, H._____ era stata ritenuta legittimata ad ottenere il versamento diretto della rendita completa per i figli a partire dal 1° aprile 2017, dato che, a seguito del divorzio da A._____ (sentenza di divorzio del 15 aprile 2010), i figli erano stati affidati alla sua

custodia e da allora essa aveva esercitato da sola l'autorità parentale (sentenza C-948/2019 dell'11 giugno 2019 consid. 7, passata in giudicato).

5.3

5.3.1 L'art. 71^{ter} cpv. 3 OAVS prevede che il raggiungimento della maggiore età del figlio non modifica le modalità di versamento applicate fino a quel momento, a meno che il figlio maggiorenne non chieda che la rendita per i figli sia versata a lui personalmente.

5.3.2 Al riguardo, D. _____, maggiorenne dal [...] maggio 2018, ha inoltrato il 17 aprile 2020 formale domanda tendente al versamento diretto della rendita per figlio (doc. 199). Come detto sopra (consid. 4.2), tale richiesta era stata accolta dall'autorità inferiore e a partire dal 1° maggio 2020 è stato decretato in suo favore il versamento diretto della rendita a lui spettante.

5.4

5.4.1 Per quanto riguarda invece le rendite maturate nel periodo precedente, ossia tra settembre 2019 e aprile 2020, l'autorità inferiore non si è espressa mediante una nuova decisione o riformando quella impugnata. Essa ha tuttavia chiesto con risposta di causa del 23 giugno 2020 la modifica della decisione dell'11 marzo 2020 (doc. TAF 13), nel senso che la rendita completa per figlio, vincolata alla prestazione principale del ricorrente, venga versata personalmente a D. _____ per il periodo dal 1° settembre 2019 al 30 aprile 2020.

Tale proposta alla quale hanno aderito sia il ricorrente (doc. TAF 17) che H. _____ (doc. TAF 10, 12), è senz'altro giustificata dal fatto che D. _____ era già maggiorenne nel periodo contestato così come al momento della pronuncia della decisione e non viveva più con la madre all'epoca dell'emanazione della decisione impugnata. Tale proposta coincide per altro con la richiesta fatta dall'interessato, allorché, chiamato in causa, ha chiesto il versamento diretto delle prestazioni in parola (doc. TAF 8).

La modifica proposta pendente causa dall'autorità inferiore quindi, non soltanto accoglie integralmente la richiesta del ricorrente, ma risulta conforme alla situazione vigente a partire dal 1° maggio 2020, momento a partire dal quale la stessa amministrazione aveva accolto la domanda di versamento

diretto di D. _____, stabilendo lo stesso trattamento anche per il periodo compreso fra il 1° settembre 2019 e il 30 aprile 2020.

5.4.2 Benché l'insorgere del diritto a tali prestazioni preceda la formale domanda fatta da D. _____ il 17 aprile 2020, giova precisare che il versamento delle stesse era stato sospeso, dapprima in attesa dell'esame dell'adempimento delle condizioni del diritto alle stesse, in seguito in attesa di definire il destinatario. Si tratta pertanto di considerarle quali prestazioni arretrate il cui versamento, analogamente a quanto previsto dall'art. 71^{ter} cpv. 2 OAVS per il genitore non beneficiario della rendita al quale i figli sono affidati, dovrebbe di principio essere concesso al figlio maggiorenne beneficiario della rendita complementare che ne fa richiesta in virtù dell'art. 71^{ter} cpv. 3 OAVS.

5.5

5.5.1 Indipendentemente dal fatto di sapere se la domanda di D. _____ abbia o meno effetto solo pro futuro, giova rammentare che giusta l'art. 50 cpv. 1 LPGA, le controversie nell'ambito delle assicurazioni sociali possono essere composte con transazione. Secondo il capoverso 2 l'assicuratore è tenuto a comunicare la transazione sotto forma di decisione impugnabile, mentre il capoverso 3 prevede che i capoversi 1 e 2 sono applicabili, per analogia (cfr. UELI KIESER, in: ATSG-Kommentar, 3^a ed. 2015, art. 50 n. 29 e seg.), alla procedura di opposizione e nella procedura di ricorso. Per controversie "nell'ambito delle assicurazioni sociali", si intendono vertenze concernenti le prestazioni ai sensi degli art. 14 e segg. LPGA (prestazioni in natura [art. 14 LPGA] e prestazioni pecuniarie [art. 15 LPGA]; DTF 133 V 593 consid. 4.1 e 131 V 417 consid. 4.1), di cui fanno quindi parte le prestazioni complete per figli.

5.5.2 Secondo giurisprudenza, le parti, per la natura imperativa del diritto pubblico, non possono disporre liberamente dei loro rapporti giuridici, ma solo sottoporre al giudice, per approvazione, una proposta concorde. Il Tribunale federale ha già affermato l'ammissibilità di principio delle transazioni nell'ambito di una procedura giudiziaria amministrativa, stabilendo che, in simile evenienza, il giudice deve esaminare la conformità della transazione con la situazione di fatto e di diritto (sentenza del TF I 522/02 del 3 giugno 2003 consid. 2). Non è per contro sufficiente che il giudice prenda semplicemente atto di una transazione conclusa tra le parti e si limiti a stralciare dai ruoli la causa per intervenuta transazione (sentenza del TF C 143/06 del 3 ottobre 2007 consid. 8.2 [considerando non pubblicato in DTF 133 V 593]).

Il decreto con cui un Tribunale stralcia la causa in seguito a una transazione intervenuta durante la procedura ricorsuale deve quantomeno contenere una motivazione sommaria che spieghi in quale misura l'accordo sia conforme allo stato di fatto e di diritto (DTF 135 V 65 consid. 2.6; cfr. anche la sentenza del TF 9C_42/2010 del 31 maggio 2010 consid. 3.2).

5.5.3 In merito alla natura giuridica della transazione giudiziale va ricordato che si tratta di un contratto a carattere processuale stipulato fra le parti che, con accordi, hanno stabilito una determinata definizione dei loro diritti ed obblighi (sentenza del TF 8C_823/2014 del 16 aprile 2015 consid. 5.3.1 con rinvii).

5.5.4 Di principio questa Corte giudica nella composizione di tre giudici un ricorso nell'ambito del quale l'amministrazione formula essa stessa una proposta di rinvio degli atti per completamento dell'istruttoria e pronuncia di una nuova decisione, dando così seguito ad una conclusione ricorsuale, perlomeno laddove tale proposta non è unica ed univoca (cfr., fra le tante, la sentenza del TAF C-5080/2017 del 16 novembre 2018 consid. 8.4), o non lo sono neppure le conclusioni ricorsuali.

5.5.5 Eccezioni sono possibili in caso di transazione tra ricorrente e amministrazione/autorità inferiore giusta l'art. 50 LPGA (cfr. sentenza del TAF C-61/2017 consid. 8.2 con rinvii), pure allorquando detta transazione consiste nell'annullamento della decisione resa dall'amministrazione e nel rinvio degli atti all'amministrazione medesima per complemento dell'istruttoria (cfr., al riguardo, le sentenze del TF 9C_359/2018 del 31 agosto 2018 consid. A.b e 9C_816/2014 del 17 dicembre 2015 consid. A.b; v. anche la sentenza del TAF C-3/2018 del 30 ottobre 2019 consid. 8.5).

5.5.6 Indipendentemente dal fatto che una transazione fra le parti in sede ricorsuale intervenga, di principio, nell'ambito di un'udienza di comparizione delle parti dinanzi al Tribunale oppure mediante la sottoscrizione di un accordo scritto che viene poi sottoposto al Tribunale (cfr., sulla questione, le sentenze del TF 9C_42/2010 del 31 maggio 2010 consid. 3.2, 9C_32/2010 del 28 aprile 2010, 9C_542/2009 del 18 aprile 2010, 9C_671/2009 del 16 novembre 2009; v. pure la sentenza del TAF C-5278/2011 del 20 marzo 2012), nel caso concreto si può senz'altro concludere – in considerazione dell'accordo univoco e senza riserve tra le parti sulla necessità di modificare la decisione impugnata nel senso indicato dall'amministrazione – che pendente causa è intervenuta una transazione tra le parti, perlomeno da un punto di vista materiale (cfr., sulla questione,

la sentenza del TF I 522/02 del 3 giugno 2003 consid. 2; cfr. pure le sentenze del TAF C-3/2018 del 30 ottobre 2019 consid. 8.6, C-6479/2013 del 29 gennaio 2015 consid. 8.2 e C-2187/2013 del 30 aprile 2014 consid. 11.3).

5.5.7 La proposta transattiva di cui al consid. 5.4.1 del presente giudizio a cui tutte le parti interessate hanno aderito, può pertanto senz'altro essere approvata, in quanto conforme alla situazione di fatto e al diritto federale. Nel caso in esame, sia il ricorrente, che l'autorità inferiore che le parti chiamate in causa, sono giustamente concordi nel ritenere opportuno procedere al versamento diretto delle rendite complete per figli a D._____ a partire dal 1° settembre 2019. In tal senso occorre pertanto modificare con il consenso di tutte le parti interessate la decisione impugnata.

5.6 Da quanto esposto, discende che la causa – alla luce dell'intervenuta transazione tra il ricorrente, l'autorità inferiore, il beneficiario della rendita completa e la precedente destinataria del versamento della stessa, che accoglie altresì della richiesta del ricorrente, di interrompere il versamento alla madre o a terzi non aventi diritto, conforme alla situazione di fatto e di diritto della rendita completa destinata al figlio D._____ – diviene priva di oggetto e può essere stralciata dai ruoli.

6.

Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive di oggetto (art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF).

6.1 Visto l'esito della procedura non vengono prelevate spese processuali (art. 63 PA).

6.2 Nella misura in cui il ricorrente ha agito senza essere rappresentato e neppure ha dimostrato di aver sostenuto delle spese importanti in ragione della presente causa, non viene riconosciuta alcuna indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA e art. 7 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).

(dispositivo alla pagina seguente)

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

La causa C-1895/2020 è stralciata dai ruoli per intervenuta transazione fra il ricorrente, l'autorità inferiore e le parti chiamate in causa – approvata in questa sede – consistente nella modifica della decisione impugnata dell'11 marzo 2020, nel senso che la rendita completa per figlio, vincolata alla prestazione principale del ricorrente, viene versata personalmente a D._____ per il periodo dal 1° settembre 2019 al 30 aprile 2020.

2.

Non si prelevano spese processuali, né si assegnano indennità per spese ripetibili.

3.

Comunicazione a:

- ricorrente (atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif. [...]; raccomandata)
- D._____ (atto giudiziario)
- H._____ (atto giudiziario)
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata)

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

La Giudice unica:

Il cancelliere:

Michela Bürki Moreni

Luca Rossi

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione: